

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 13 luglio 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016) 285)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rientra nella strategia per il mercato unico digitale ed è finalizzata a promuovere il commercio elettronico transfrontaliero attraverso misure volte a migliorare la trasparenza dei prezzi e la sorveglianza regolamentare, nel settore della consegna transfrontaliera dei pacchi, al fine di ridurre le differenze tariffarie ingiustificate e ridurre le tariffe applicate ai privati e alle piccole imprese;

rilevato che, secondo dati riportati dalla Commissione europea, nel 2014 il 44 per cento dei consumatori ha effettuato acquisti *online* nel proprio Paese, mentre solo il 15 per cento ha acquistato *online* da altri Paesi dell'UE e più di tre quarti (84 per cento) delle vendite *online* sono state effettuate nel Paese sede del rivenditore. D'altra parte, si stima che il potenziale contributo al PIL europeo derivante dalla realizzazione di un mercato unico digitale pienamente funzionante potrebbe essere dell'ordine di 415 miliardi di euro e i vantaggi del commercio elettronico transfrontaliero sono stimati allo 0,27 per cento del PIL. Inoltre il commercio elettronico transfrontaliero consente ai cittadini e alle imprese di beneficiare di una maggiore varietà di beni e servizi, a prezzi più bassi grazie all'aumento della concorrenza;

ricordato che l'attuale quadro normativo europeo per i servizi postali, rappresentato dalla direttiva 97/67/CE, riflette una situazione in cui la maggior parte dei servizi di consegna di pacchi non rientrava nell'ambito del servizio universale, mentre la corrispondenza cartacea, che oggi rappresenta meno della metà dei ricavi del settore postale europeo, costituiva il settore più rilevante;

rilevato che:

- secondo la consultazione pubblica svolta dalla Commissione europea tra maggio e agosto del 2015, i prezzi transfrontalieri pubblici praticati dai fornitori del servizio universale sono spesso da tre a cinque volte superiori agli equivalenti interni, senza che tale differenza trovi giustificazione nei costi del lavoro o di altro tipo nel Paese di destinazione. Inoltre, i maggiori rivenditori *online* sono in grado di negoziare i prezzi con gli operatori di consegna, ottenendo sconti individuali, mentre i piccoli rivenditori e i consumatori privati, con volumi di invio ridotti, pagano prezzi pubblici significativamente più elevati;

- a causa di quadri giuridici nazionali divergenti e di differenze nell'attuazione della direttiva 97/67/CE negli Stati membri, numerose autorità nazionali di regolamentazione hanno un mandato limitato per il controllo del mercato della

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

consegna transfrontaliera dei pacchi e non dispongono quindi delle informazioni necessarie per individuare possibili problemi relativi al mercato o alla regolamentazione. La frammentazione del panorama normativo nel settore postale crea, inoltre, complicazioni nello stesso esercizio di fornitura di tali servizi transfrontalieri;

- infine, la carente informazione circa il mercato della consegna dei pacchi impedisce l'emergere di nuovi operatori postali, poiché molte aziende e privati non ne conoscono l'esistenza e spesso si affidano automaticamente al fornitore del servizio universale, con la conseguenza di prezzi più elevati e minori incentivi al miglioramento della qualità;

considerato che la proposta di regolamento stabilisce:

- all'articolo 2, l'ambito di applicazione della normativa ai pacchi di peso inferiore a 31,5 kg;

- all'articolo 3, che tutti i maggiori fornitori di servizi di consegna pacchi – ovvero quelli con più di 50 dipendenti o stabiliti in più di uno Stato membro – sono tenuti a notificare all'autorità nazionale di regolamentazione, i propri dati identificativi e i dati sui servizi offerti, sulle condizioni generali di vendita, compresa la procedura per i reclami. In aggiunta, tutti i fornitori di servizi di consegna pacchi – anche quelli meno grandi – sono tenuti a trasmettere annualmente i dati sul fatturato, sulle persone impiegate e sul numero di invii postali di pacchi nazionali e transfrontalieri;

- all'articolo 4, che tutti i fornitori del servizio universale trasmettono all'autorità nazionale di regolamentazione, all'inizio di ogni anno, l'elenco pubblico delle tariffe della corrispondenza da 500 g a 2 kg e dei pacchi da 1 kg a 5 kg. Tali dati sono poi trasmessi alla Commissione europea che li pubblica sul sito Web dedicato, entro il 30 aprile di ogni anno;

- all'articolo 5, che le autorità nazionali di regolamentazione valutano l'accessibilità economica delle tariffe transfrontaliere del servizio universale ed eventualmente richiede al fornitore ulteriori informazioni o giustificazioni. Il tutto è poi trasmesso alla Commissione europea che provvede a pubblicarne una versione non riservata delle valutazioni;

- all'articolo 6, che i fornitori del servizio universale, che prestano servizi di consegna di pacchi e che siano parte di accordi multilaterali sulle quote-parti terminali (accordi REIMS - remunerazione del recapito obbligatorio della posta transfrontiera), debbano consentire, in modo ragionevole, trasparente e non discriminatorio, ad operatori postali concorrenti, l'accesso a tutti gli elementi della rete, delle infrastrutture e dei pertinenti servizi e sistemi di informazione, necessari per la fornitura dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (sul modello dell'accesso all'ingrosso al roaming, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 531/2012),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di assicurare trasparenza transfrontaliera, nell'ambito del mercato unico, alle condizioni commerciali dei servizi di consegna dei pacchi, e di superare l'attuale frammentazione normativa tra gli Stati membri attraverso prescrizioni minime per la sorveglianza regolamentare degli operatori postali dell'UE che svolgono servizi di consegna transfrontaliera di pacchi, non possono essere conseguiti dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Peraltro la valutazione dell'accessibilità economica delle tariffe transfrontaliere del servizio universale è mantenuta in capo alle autorità nazionali di regolamentazione.

Valeria Cardinali